

ENTE PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 68

Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL "CENTRO VISITE DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO _ **Nomina della Commissione di Gara.**

Data: 15/06/2018

L'anno duemila diciotto, il giorno quindici del mese di Giugno, nel proprio ufficio,

II DIRETTORE

Premesso

che con **Provvedimento del Commissario n.55 del 17.05.2018**, a seguito dell'esito negativo della precedente procedura di selezione del contraente, per la quale la gara con Determina Direttoriale n. 33 del 09.05.2018 è stata dichiarata deserta, volendo necessariamente modificare in maniera sostanziale le condizioni del bando, il Commissario Straordinario ha autorizzato il Direttore ad attivare, una nuova procedura negoziata previa pubblicazione del NUOVO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE da parte di operatori economici ad essere invitati alla procedura.

Che l' AVVISO PUBBLICO per la NUOVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL "CENTRO VISITE DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO è stato pubblicato in data 04.06.2018

Che in data 15.06.2018 sono pervenute regolari richieste di invito da parte di due operatori economici acquisite al protocollo dell'Ente rispettivamente prot. 2059 del 28.05.2018 e prot. 2075 del 29.05.2018

Dato atto

che le richieste di invito sono risultate regolari e quindi, con Determina Direttoriale n.52 del 04.06.2018 è stato dato l'avvio alla nuova procedura di selezione del contraente mediante invio della lettera di invito a presentare offerta ai due operatori economici rispettivamente prot. 2153 e prot. 2156

Considerato

che in data 15.06.2018, termine per la presentazione delle offerte entro le ore 12:00 è pervenuto un unico plico acquisito al prot. n. 2348

che nell' AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE era stato specificato all'art 6-CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE che l'Ente si sarebbe riservato la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta o in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, e che l'Ente si riservava la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione motivandone opportunamente le ragioni.

Ritenuto di procedere anche in presenza di una sola offerta

trattandosi di procedura di selezione del contraente con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risulta comunque necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per l'esperimento della stessa;

Visto l' art 77 comma1 del D.lgs 50/2016: "1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una

commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.”

Visto l' art 78 del D.lgs 50/2016: Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici: “Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei commissari di gara istituito dall'ANAC, si applica l'[articolo 216, comma 12](#) che di seguito si riporta e che stabilisce che:

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'[articolo 78](#), la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Visto il D.lgs 56 del 19 aprile 2017 (c.d. “decreto correttivo”) che ha modificato alcune parti degli articoli 77 “Commissioni giudicatrici” e 78 “Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici” del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016.

Viste le Linee Guida n.5 ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018”.

Dato che per via di quando disciplinato ai **paragrafi 5.1 e 5.2** delle suddette Linee Guida, le stesse non sono entrate in vigore in quanto **il periodo transitorio**, di cui all'articolo 216, comma 12 del Codice dei contratti, **sarà superato soltanto quando l'ANAC, con deliberazione, dichiarerà operativo l'Albo**, continua ad essere applicabile la disciplina di cui all'[articolo 216, comma 12](#).

Pertanto

Dato che l'importo del contratto per l'affidamento del servizio è al di sotto della soglia comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 lettera c)

Richiamato l'art. 107, commi 3 e 4, del D. Lgs. 267/2000 che prevede l'attribuzione «di diritto» ai dirigenti della «presidenza delle commissioni di gare e di concorso» (cfr. 107 3° comma lett. a”).

Dato che pur ricoprendo la funzione di RUP, il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto d'interesse in quanto non ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, non si trova in situazione di conflitto di interesse previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 che comportano l'obbligo di astensione:

Vista la presenza, all'interno dell'Ente di Tecnici con adeguata competenza,

Richiamato

- il codice CUP : **B42D18000310005**
- il codice CIG : **74956917E3**

Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D. Lgs. 267/2000

Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;

DICHIARA

di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse in quanto il sottoscritto non ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 che comportano l'obbligo di astensione.

DETERMINA

- 1) di nominare la commissione giudicatrice così come segue:
 - Presidente/commissario: il Direttore dell'Ente Dott. Marco Zannini
 - Commissario con qualifica tecnica arch. Roberta Giambartolomei
 - Commissario con qualifica tecnica arch. Ludovico Caravaggi Vivian
- 2) Il presente atto non comporta impegni di spesa.
- 3) di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 09/07/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini

=====